

## CAPITOLO I

### Unità e Autonomia alla Costituente

SOMMARIO: 1. Autonomia e federalismo nella fase pre-repubblicana. – 2. Il dibattito in Assemblea costituente. – 3. Le tesi federaliste e regionaliste a confronto. – 4. Verso un sistema regionale. – 5. I contenuti dell'articolo 5 della Costituzione.

#### **1. Autonomia e federalismo nella fase pre-repubblicana.**

L'art. 5 della Costituzione, elevato a principio fondamentale della Repubblica, esprime uno degli elementi costitutivi della forma di Stato<sup>1</sup>.

L'importanza di ricostruire la genesi e lo sviluppo storico del principio autonomistico è evidenziata da Sandro Staiano<sup>2</sup>, il quale sottolinea, da una parte, la declinazione in senso dinamico dell'autonomia<sup>3</sup> e, dall'altra, le difficoltà del percorso di attuazione costituzionale che manca di linearità e gradualità.<sup>4</sup>

Pur essendo giunti ad un risultato di “*compromesso*” nella redazione della Costituzione, deve essere ben chiaro che vere istanze di pluralismo territo-

---

<sup>1</sup> Cfr. G. BERTI, *Art.5*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali 1-12*, (a cura di) G. BRANCA, Zanichelli-II Foro Italiano, vol. I, Bologna-Roma, p.277, il quale osserva che «la collocazione assunta dalla proclamazione dell'autonomia e del decentramento è densa di significati ed ha acquisito via via valore e vigore nello svolgimento effettivo della nostra storia politica e costituzionale».

<sup>2</sup> Sul punto cfr. S. STAIANO, *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017, p. 11, il quale afferma che: «l'autonomia è un principio; ma anche un processo che tocca ricostruire».

<sup>3</sup> Cfr. C. ACOCELLA, *Autonomia, partiti, ideologie nel recente volume di Staiano a commento dell'art. 5*, in *Rivista AIC*, 1/2018.

<sup>4</sup> Cfr. S. STAIANO, *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017, p. 11.

riale e autonomistico emersero sia prima che dopo i lavori della Costituente, nelle forme sia del federalismo che del regionalismo nel senso più lato.

Per ricostruire l'evoluzione dell'autonomia regionale, occorre partire dal dibattito affrontato durante l'epoca risorgimentale, nella quale si sviluppò un confronto fra posizioni unitariste e federaliste dell'organizzazione dello Stato<sup>5</sup>.

Nel periodo immediatamente successivo all'unificazione del territorio nazionale la realtà sociopolitica italiana risultò caratterizzata da un rilevante e significativo squilibrio socioeconomico che influenzò il dibattito sull'assetto istituzionale.

Emersero le figure di Camillo Benso, conte di Cavour, e dei suoi collaboratori Farini e Minghetti, che sostennero forme di decentramento amministrativo regionale<sup>6</sup>. I progetti da essi elaborati si occupavano, in sintesi, solo del profilo amministrativo e burocratico degli enti, senza lasciare alcuna concessione sotto il profilo dell'autonomia politica. Questa soluzione, tipicamente liberale, rifletteva la concezione strumentale delle articolazioni terri-

---

<sup>5</sup> Cfr. C. MALANDRINO, *L'eredità del pensiero risorgimentale sul federalismo e i progetti regionalisti*, in *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio*, (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011, p. 31.

<sup>6</sup> Il riferimento è ai progetti di legge elaborati per iniziativa di Cavour, il quale istituì una commissione *ad hoc* per lo studio del decentramento amministrativo. In seno ad essa, Farini propose il suo programma di istituzione di «altri centri più vasti privi di rappresentanza elettiva» accanto alle province e ai comuni. In seguito, il successivo ministro degli interni Minghetti sviluppò l'idea di Farini, presentando, il 13 marzo 1861, quattro progetti legge: sulla ripartizione del regno e sulle autorità governative; sull'amministrazione comunale e provinciale; sui consorzi; sull'amministrazione regionale. Egli concepì la Regione come un ente che potesse conciliare le posizioni locali differenti conservando «l'unità e le forze della nazione». Cfr. L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 2000, p. 3 ss. e cfr. R. BIN, G. FALCON, *Diritto Regionale*, Bologna, Il Mulino 2018.

toriali minori quali presidi di libertà politica locale. Il fallimento di questo progetto<sup>7</sup> fu dovuto alla mentalità conservatrice e accentratrice dell'epoca<sup>8</sup>.

Gli unici livelli di decentramento amministrativo conosciuti dai primi governi del Regno d'Italia furono dunque quelli provinciali e comunali.

Sul fronte opposto, un orientamento diverso fu fatto proprio da Carlo Cattaneo e dai suoi sostenitori, i quali ebbero un più ampio consenso per aver inteso il federalismo come un'opportunità iniziale, in vista di una successiva e più salda unità dello Stato. Si trattò in questo caso di un'idea costruttiva di federalismo, finalizzata alla concretizzazione di un'unità salda dello Stato italiano<sup>9</sup>.

In ogni caso, il dibattito ottocentesco fra federalisti e regionalisti si svolse secondo due filoni ideali: il primo ritrovava le sue radici nella prima metà dell'Ottocento e all'interno di una considerazione peculiarmente teorica e ideologica del concetto dello Stato, oltre che in un modello confederale addirittura di origine romana. Il secondo orientamento, più pratico, si ispirò invece alle novità politiche più recenti e concrete della rivoluzione americana e dell'assetto confederale della Svizzera.

Decisivo fu pure l'apporto della figura di Giuseppe Mazzini, che sostenne in modo diverso una concezione federale dell'unità italiana, secondo una linea

---

<sup>7</sup> Il Parlamento, successivamente alla morte di Cavour, approvò la prima legge di unificazione comunale e provinciale del Regno d'Italia 2248/1965, suddividendo il territorio nazionale in province e comuni riproducendo la struttura amministrativa dello Stato unitario e accentrato francese.

<sup>8</sup> Cfr. L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 2000, p. 3 ss.; l'autore sottolinea come la «Commissione della Camera istituita per l'esame del problema si dichiarò nettamente contraria a questo pur cauto disegno, nel timore che la formazione degli enti regionali apparisse come un ritorno alle antiche circoscrizioni politiche, felicemente abrogate».

<sup>9</sup> Cfr. C. MALANDRINO, *Il Risorgimento fra storia, interpretazioni, innovazioni. Contributi a un dibattito aperto*, in *Garibaldi, Rattazzi e l'Unità dell'Italia*, (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011, pp. 9-14.

di pensiero che considerava tale soluzione valida non solo per l'Italia, ma per l'Europa stessa.

In sintesi, può ritenersi che Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini siano stati i pensatori e i promotori del moderno federalismo e dell'europeismo contemporaneo.<sup>10</sup>

Già alla fine del Settecento vi furono pensatori che rintracciavano nel federalismo la forma più consona alla tradizione italiana. Importanti, in questo senso, furono le tesi di Francesco Galani Napione e Giovanni Antonio Ranza che posero le basi per il successivo dibattito<sup>11</sup>.

Tra i più rilevanti pensatori federalisti dell'800 troviamo Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Vincenzo Gioberti (promotore del progetto "neoguelfo"), Pietro Calà Ulloa. Si noti, inoltre, che l'idea di federalismo incominciò ad essere concepita non solo sul piano nazionale ma anche regionale e comunale; in tal senso si orientò di Carlo Pisacane, il quale si ispirò a considerazioni socialiste e si propose «come colui che riuscì a mettere insieme l'ipotesi Mazziniana con quella associativa e mutualistica in campo sociale e istituzionale dello Stato italiano»<sup>12</sup>.

Occorre però sottolineare che, all'origine della nozione più generale di federalismo risorgimentale ci fu quell'idea di *confederalismo*, che trovò la sua espressione nei programmi politici neoguelfi di Vincenzo Gioberti. Questi

---

<sup>10</sup> Cfr. C. MALANDRINO, *L'eredità del pensiero risorgimentale e sul federalismo e i progetti regionalisti*, in *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio* (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011, p. 30.

<sup>11</sup> Francesco Galeani Napione proponeva come soluzione «una confederazione ben ideata degli Stati attuali» ossia una «confederazione degli attuali Principi naturali e popoli italiani» che costituirebbe «un corpo solo». Cfr. C. Malandrino, *L'eredità del pensiero risorgimentale e sul federalismo e i progetti regionalisti*, in *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio* (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011 p. 31.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 30 ss.

sostenne addirittura un'idea di confederalismo puramente strumentale, finalizzato ad un'alleanza stabile fra gli Stati italiani allora esistenti, senza mettere in discussione la loro autonomia sotto l'egida morale, spirituale e politica del Papa come somma autorità; in sostanza, un'unità associativa della politica italiana che si fondasse su un programma politico neoguelfo, che riconosceva nella figura del Papa e nell'identità religiosa del popolo italiano un fattore di accentramento ma anche di solidità. Tale ipotesi fu un tentativo di sistematizzazione delle tesi federaliste allora in voga su base dichiaratamente ideologica.<sup>13</sup> Tale soluzione politica non ebbe possibilità di realizzazione in seguito all'esplicito rifiuto di Papa Pio IX, il quale, per prudenza, si rese indisponibile a sostenere il progetto. Tale decisione fu determinante e consentì poi allo Stato piemontese sabaudico di intervenire e di porsi a capo di questo processo storico-politico di unificazione.

Insomma, in quegli anni si affermò una generale e debole idea di “*federalismo*” nell'accezione di un'unione labile, particolarmente tendente alla dissociazione delle parti che compongono la nazione e mancante di un governo forte ed efficiente.

È evidente come tale federalismo non fosse espressivo delle nuove teorizzazioni introdotte dal *Federalist*<sup>14</sup>, secondo cui esso sarebbe caratterizzato da due fattori combinati: la presenza di un governo unitario e il rispetto dell'autonomia politica dei membri federati in un quadro di sovranità congiunta.

---

<sup>13</sup> Cfr. C. MALANDRINO, *L'eredità del pensiero risorgimentale e sul federalismo e i progetti regionalisti*, in *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio*, (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011 p. 31.

<sup>14</sup> Il *Federalista* (o *The Federalist*) è una raccolta di 85 saggi scritti per l'interpretazione della Costituzione degli Stati Uniti, fatta per convincere i membri dell'Assemblea costituente americana a ratificare la costituzione degli Stati Uniti d'America che prevedeva un sistema federale.

In effetti, il federalismo viene recepito nell' Italia pre-risorgimentale e risorgimentale «con un'accezione politica anti unitaria o debolmente unitaria»<sup>15</sup>. All'interno dell'Assemblea costituente, dal punto di vista politico-ideologico, si considerarono attentamente le istanze federaliste del Cattaneo e quelle regionaliste del Mazzini<sup>16</sup>, attorno alle quali si sviluppò in un aperto e acceso dibattito.

Giuseppe Mazzini, in quanto repubblicano unitario, fu ricordato come sostenitore di un'idea centralizzatrice dello Stato, in contrasto con i sostenitori di una soluzione federale. Tuttavia, nei lavori della Seconda Sottocommissione l'On. Ambrosini, presidente della commissione stessa, nella sua nota relazione affermò che la concezione dell'unitarietà politica del Mazzini dovesse intendersi non come assoluto accentramento ma in una dimensione conciliativa con le autonomie. Insomma, a suo parere, Mazzini si pronunciò a favore della creazione delle Regioni quale «entità intermedia»<sup>17</sup> tra lo Stato e i Comuni.

---

<sup>15</sup> Ivi, p. 35.

<sup>16</sup> Cfr. G. AMBROSINI, *Relazione alla Seconda Sottocommissione*, II Sc., seduta del 13 novembre 1946, pp. 137 ss., ove richiama i precursori storici delle istanze di autonomia regionale.

<sup>17</sup> Ivi, pp.137 ss.

Carlo Cattaneo, invece, si distinse dagli altri pensatori dell'epoca per la sua visione decentrata e federalistica dello Stato<sup>18</sup>, che collegava il *federalismo* con il concetto di *libertà*<sup>19</sup>.

È di grande interesse sottolineare come la posizione regional-federalistica del Cattaneo abbia influenzato il dibattito sociopolitico dei primi vent'anni del Novecento grazie a pensatori quali Salvemini, Rosselli, Gobetti, Alberto Mario.

Per sottolineare come le istanze di autonomia non siano apparse per la prima volta nell'Assemblea costituente, può osservarsi come le proposte avanzate in questa sede risultassero essere il frutto di idee passate adattate a nuove esigenze sociali e politiche<sup>20</sup>. Infatti, questa impostazione è ravvisabile leggendo la parte introduttiva della relazione dell'On. Ambrosini alla II Sotto-

---

<sup>18</sup> Cfr. in merito C. MALANDRINO, *L'eredità del pensiero risorgimentale e sul federalismo e i progetti regionalisti*, in *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio* (a cura di) S. MANGIAMELI, volume I, Roma, 2011 pp. 38 ss.

<sup>19</sup> Cattaneo, figlio dell'illuminismo, affermava che la vita delle nazioni e delle comunità di nazioni, nella libertà, non può prescindere dall'ordinamento statale che deve essere ispirato dal principio di federazione e non di centralizzazione tipico degli Stati unitari. Egli riteneva che l'ordinamento statale dovesse discendere dalla coesione di vari Stati in una Repubblica federale: gli «Stati uniti d'Italia, frutto di un'unione consensuale». All'interno di questo Stato federale avrebbe dovuto valere un principio autonomista, capace di riequilibrare lo squilibrio tra i poli di maggiore sviluppo e le aree più arretrate culturalmente e socialmente.

<sup>20</sup> Un esempio d'istanza di autonomia è il cd. Progetto Minghetti, consistente in un piano di riorganizzazione amministrativa dello Stato occupandosi dell'amministrazione regionale. Con questo progetto il Regno d'Italia venne diviso in Regioni, Province, circondari e comuni sotto un necessario controllo statale che doveva mantenere l'unità normativa. Il fallimento di questo progetto fu dovuto alla mentalità conservatrice e burocraticamente accentratrice dell'epoca, cosicché «da allora si affermò decisamente in tutta l'Italia il sistema unitario accentratore che vigeva nel Piemonte» cit. AC, Seconda Sottocommissione, 13 novembre 1946, p.139 e cfr. S. STAIANO., *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017 pp.13-14; cfr. M. S. GIANNINI, *Le Regioni*, cit., pp. 184,185; cfr. (a cura di) S. MANGIAMELI, *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma: atti delle giornate di studio*, volume I, Roma, 2011 pp. 40-47.

commissione. L'illustre giurista, nel suo intervento, corroborò la sua opzione regionalista con una digressione sulle più famose e recenti istanze di regionalismo e autonomismo della storia politica italiana ricostruendo il regionalismo del primo e secondo dopoguerra, citando Mazzini, il progetto Minghetti, le tesi di Bertolini, di Calenda di Tavani e di Saredo, la questione delle Terre Redente<sup>21</sup>. Ambrosini, nella sua relazione, illustrò le ragioni della sua posizione regionalista avvalendosi di una citazione di Mazzini, risalente al 1861: «Ovviare ai danni dell'accentramento che rende l'andamento della vita pubblica intricatissimo e lento (...) e renderlo più semplice e spedito; potenziare d'altra parte le unità secondarie, cioè le energie locali, facendone delle forze sufficienti per tradurre in atto ogni progresso possibile nella loro sfera»<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. per l'interpretazione data da E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia, dalla caduta del regime fascista alla Costituzione Repubblicana*, Milano, 1967. In questo volume si trovano i riferimenti da parte degli estensori della Costituzione a progetti precedenti quali i citati Cattaneo e Mazzini, Minghetti.

<sup>22</sup> Cfr. in merito G. AMBROSINI, *Relazione alla Seconda Sottocommissione*, II Sc., seduta del 13 novembre 1946 e cfr. S. STAIANO, *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017 p.13-14. In tale scritto l'autore sottolinea come Ambrosini vedesse «i prodromi nella migliore tradizione risorgimentale» richiamando le teorie del Mazzini.

## 2. Il dibattito in Assemblea costituente.

I lavori dell'Assemblea<sup>23</sup> furono condizionati da un dibattito storico e politico molto acceso tra gli intellettuali italiani a conclusione del secondo conflitto mondiale, che aveva sconvolto gli ordinamenti di molti Stati Europei e condotto nello specifico l'Italia un'esperienza di doloroso totalitarismo. Terreno comune di questo dibattito fu rappresentato da un'unanime contestazione<sup>24</sup> di un modello di stato fascista duramente centralista<sup>25</sup>, una esperienza storica disastrosa che aveva minato i valori della politica, a partire dal principio di libertà.

Nell'opzione autonomistica dell'antifascismo, i Costituenti optarono per un modello regionale di compromesso fra le forze politiche rappresentate in Assemblea. Tale scelta, frutto di un ampio dibattito, risultò l'unica soluzione

---

<sup>23</sup> L'Assemblea costituente, riunitasi per la prima seduta il 25 giugno 1946, per procedere in maniera più celere nei lavori di redazione dei progetti della Carta costituzionale si articolò in altre strutture incaricate della trattazione di singole parti della futura Costituzione. Di nostro particolare interesse è l'istituzione di una particolare Commissione, detta anche "dei Settantacinque", presieduta dal giurista ed esponente del partito democratico del lavoro Meuccio Ruini, con l'incarico di stendere il progetto generale della Costituzione. Il 23 luglio del 1946, essa si suddivise a sua volta in tre Sottocommissioni. Di nostro interesse è la seconda, che si occupò specificatamente dell'organizzazione costituzionale dello Stato. In seno ad essa venne istituito un Comitato per le autonomie locali, composto da dieci membri e presieduto dall'onorevole Ambrosini. Cfr. P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi Lavori*, in *Commentario Sistematico alla Costituzione Italiana*, (a cura di) P. CALAMANDREI e A. LEVI. Firenze, G. Barbera, 1950, pp. CXXV ss.

<sup>24</sup> Si guardi ad esempio il monito «Via il prefetto, i suoi uffici e le sue ramificazioni!» pronunciato da Luigi Einaudi nel 1944, il quale sottolinea l'inadeguatezza di questa figura.

<sup>25</sup> Quando si parla di Stato fascista ferreamente centralista si intende il severo controllo dello Stato sugli enti locali attraverso un'autorità prefettizia, con poteri di controllo e direzione degli organismi locali. I prefetti tuttavia non avevano nessuna caratteristica del potere autonomo, in sostanza erano degli enti senza alcun potere decisionale. Con la riforma del 1926 venne eliminata l'elezione diretta dei rappresentanti locali, vennero annientate le autonomie locali concentrando tutto il potere nel prefetto.

idonea a sancire la discontinuità con il regime fascista, evitando allo stesso tempo una disarticolazione incoerente con i principi di democraticità e libertà della nuova Repubblica.

Si tentò, insomma, di conciliare l'idea di uno Stato unitario che rimanesse tale con la salvaguardia del funzionamento di un apparato decentrato che contemplasse funzioni in parte autonome ma saldamente legate al governo centrale.

Durante il periodo transitorio del Governo Badoglio, ancor prima che fosse convocata la Costituente, emersero istanze autonomistiche se non addirittura separatiste in alcuni territori. La situazione di incertezza politica dell'epoca costrinse lo Stato a concedere forme particolari di autonomia territoriale al fine di fronteggiare problemi di natura essenzialmente culturale ed economica<sup>26</sup>.

Si può affermare che la Costituente, eletta il 2 Giugno del 1946, si trovò dinanzi al riconoscimento, per certi versi obbligato, di determinate esperienze

---

<sup>26</sup> Per la Sardegna e per la Sicilia, con il d.l del 27 gennaio del 1944, n.21 e d.l 18 marzo del 1944, n.91, vennero istituiti un "Alto Commissario", nominato dal Presidente del Consiglio, affiancato da una "Consulta Regionale" parzialmente rappresentativa delle organizzazioni politiche, sociali, culturali, e sindacali dell'epoca. Tuttavia, mentre la Sardegna non acquistò speciale autonomia, alla Regione Sicilia venne concesso dallo Stato un ordinamento autonomo ed uno statuto speciale dovuto alla particolare situazione siciliana caratterizzata da disordini politici e sociali. Un particolare forma embrionale di autonomia si determinò anche nella Valle d'Aosta che, secondo il d.l 7 settembre del 1945, n.545 divenne "circo-scrizione autonoma" per contrastare i problemi soprattutto linguistici della popolazione valdostana e non ancora a statuto speciale come la Sicilia. Di seguito, nel 1946, si riconobbero particolari condizioni di autonomia alla Provincia di Bolzano. Cfr. L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 2000, pp. 7-9; cfr. R. BIN, G. FALCON, *Diritto Regionale*, Bologna, Il Mulino 2018, p.76.

regionali<sup>27</sup> che, come si vedrà successivamente, sarebbero diventate Regioni a Statuto speciale unitamente al Friuli Venezia-Giulia<sup>28</sup>.

Difficilmente sarebbe stato attuabile un progetto di restaurazione di queste particolari situazioni regionali, perché riproporle avrebbe fomentato redivive istanze separatiste. Di ciò era convinto anche Ruggiero Grieco<sup>29</sup> il quale, a tal proposito, sosteneva che nessun parlamentare avrebbe sostenuto una politica antiregionalista contro le riconosciute «posizioni speciali, dette anche di privilegio»<sup>30</sup>.

La Commissione “dei 75” rifletteva la “composizione partitica” dell’Assemblea costituente: democristiana, comunista e socialista.

È essenziale sottolineare questa caratteristica, perché il compromesso finale a cui si giunse anche sull’autonomia territoriale fu il frutto di forti contrasti partitici. In conclusione, si può dire che la Costituzione fu inevitabilmente influenzata dalla composizione dei tre partiti, cosiddetti “di massa”; fu, quindi, anch’ essa «*tripartita*»<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. in merito S. STAIANO, *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017 p.16, dove l’autore conclude che: «il dibattito sulle specialità fu piuttosto laterale».

<sup>28</sup> Infatti, sarà la stessa Assemblea costituente che, con le leggi costituzionali n.2, 3, 4 ,5 del 26 febbraio del 1948, approverà gli Statuti speciali per le seguenti Regioni: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige.

<sup>29</sup> Cfr. *Atti della II Sottocommissione*, seduta del 7 giugno 1947, p.4545, dove l’On. Grieco afferma: «che nessun collega, nemmeno l’onorevole Rubilli, antiregionalista integrale, neppure lui ha proposto di sopprimere le autonomie speciali». E cfr. S. STAIANO., *Art. 5: Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017 p.16: l’autore, evidenziando ciò, sostiene che: «la questione regionale era questione delle Regioni ordinarie».

<sup>30</sup> Cfr. L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 2000, pp. 7 ss.

<sup>31</sup> Cfr. P. CALAMENDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi Lavori*, in *Commentario Sistematico alla Costituzione Italiana*, (a cura di) P. CALAMENDREI e A. LEVI. Firenze, G. Barbera, 1950, pp. CXXV e E. ROTELLI, *L’avvento della Regione in Italia: dalla caduta del regime fascista alla Costituzione repubblicana (1943-1947)*, Milano, Giuffrè Editore, 1967 cit., pp. 314 ss.

È di grande interesse considerare, da un punto di vista tecnico-giuridico, l'art. 5 Cost., analizzando il modo in cui si è passati gradualmente dalle varie idee di federalismo e autonomia presenti in seno all'Assemblea, al “*compromesso politico*”, partendo dai partiti più specificamente interessati alla questione regionale.

Di rilievo furono le posizioni della Democrazia Cristiana<sup>32</sup>, erede del Partito Popolare fondato da Don Luigi Sturzo nel 1919, la quale, pur non avendo appoggiato sin dall'inizio l'elaborazione del progetto dello Stato su base regionale, successivamente, esprimendo forti tendenze autonomistiche, si pronunciò a favore della soluzione regionalista come espressione garantistica in opposizione al centralismo fascista.

In modo diverso si articolò la posizione politica del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista Italiano, i quali furono inizialmente avversi a

---

<sup>32</sup> Per la visione regionale della DC, cfr. M. RIDOLFI e S. CRUCIANI, *Regioni e regionalismi nel secondo dopoguerra*, Università della Tuscia, Quaderni del Centro Studio Alpino, I-2008, Centro Stampa, Viterbo e cfr. E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia, dalla caduta del regime fascista alla Costituzione Repubblicana (1943-1947)*, Milano, Giuffrè, 1967. Il programma politico del partito era la formazione di uno Stato ampiamente decentrato in Comuni, Province e Regioni su base elettiva, con l'attribuzione alle Regioni di ampie competenze in materia di lavori pubblici, scuola, industria. Inoltre, la DC, nel suo approccio regionalista, proponeva soluzioni valide ed efficaci per la questione meridionale.